



Alunni e famiglie
Personale scolastico
RSP
Medico Competente
RLS
Atti - Albo on-line - Sito - G-suite

Oggetto: **Prime indicazioni per l'avvio in sicurezza A.S. 2021/2022 – Disposizioni normative e legislative. Aggiornamenti: Nota tecnica M.I. – Protocollo di intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022 del 14/8/ 2021 – Nota M.I prot. 900 del 18/8/2021 avente ad oggetto: trasmissione Protocollo di sicurezza a.s. 2021/22.**

Nel richiamare le principali normative attualmente in vigore, di seguito si forniscono le prime indicazioni per consentire l'avvio in piena sicurezza dell'erogazione del servizio di istruzione dell'I.C. "Milani" Terracina per l'anno scolastico 2021/22.

❖ [D.M. n. 257/2021.](#)

❖ [Piano Scuola 2021/2022.](#)

Il Piano fornisce le indicazioni per la pianificazione delle attività scolastiche del prossimo anno scolastico che investono i diversi attori del complesso modo dell'istruzione, studenti, famiglie ed Enti Locali compresi. Nello spirito della c.d. Comunità Educante, si invitano tutti i soggetti in indirizzo a prenderne visione e a provvedere, ciascuno per le proprie competenze e responsabilità, nel rispetto dei tempi e dei modi ivi indicati.

❖ [D.L. 111/2021:](#)

“Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.” col quale, tra le varie misure, è disposto quanto segue:

- 1. le attività didattiche e scolastiche si svolgeranno in presenza; è possibile ricorrere alla DDI solo **a determinate condizioni e solo in zona arancione o rossa;***
- 2. permangono le disposizioni previgenti per l'accesso all'area scolastica (assenza di sintomatologie riconducibili al Covid-19);*
- 3. è disposto l'obbligo di corretto utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;*
- 4. ove strutturalmente possibile, il distanziamento fisico di un metro è misura raccomandata;*

5. dal 01/09/2021 e fino al 31/12/2021 (fine dello stato di emergenza), **tutto il personale scolastico, Docente e ATA, è tenuto a possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (cd. Green Pass); per il mancato rispetto di tale prescrizione sono previste “sanzioni” sia nei confronti dei destinatari dell’obbligo che del soggetto tenuto alla verifica: si rimanda al documento integrale.**

- ❖ [Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 \(anno scolastico 2021/2022 del 14/8/ 2021\).](#)
- ❖ [Nota tecnica M.I. sul decreto del 6 agosto e sull’attuazione del green pass.](#)
- ❖ [Nota M.I. prot. 900 del 18/8/2021.](#)

Precisazioni della DS anche in qualità di Datore di lavoro:

a) salvo che, in sede di conversione in legge, non subisca modifiche e/o integrazioni, il Decreto Legge 111/2021 è già operativo così come è stato pubblicato in G.U., pertanto, indipendentemente dalle valutazioni di merito, anche di carattere costituzionale o di rispetto delle norme europee, **a partire dal 01/09/2021, tutto il personale scolastico è tenuto a possedere ed ad esibire a richiesta il proprio Green Pass (GP) o Certificazione verde, ad eccezione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (art. 1 comma 6).**

Al riguardo si fa presente che nelle altre realtà della vita civile (es. ristoranti, teatri, mense, ecc.) è già operativo e sono in corso i relativi controlli ed emissione delle prescritte sanzioni amministrative per le violazioni. **Potrebbero cambiare le modalità di verifica ma, salvo revoche, rimane l’obbligo di cui sopra.** Qualora il DIPENDENTE dichiari di non essere in possesso del GP o, comunque, qualora non sia in grado di esibirlo **al personale addetto al controllo** che, in quanto delegato dalla Dirigente Scolastica, è a tutti gli effetti un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni:

- ✓ NON può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola;
- ✓ risulta assente ingiustificato e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso ed emolumento, comunque denominato;
- ✓ è soggetto all’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000,00.

Per coloro che sono tenuti a formalizzare la presa di servizio al 1° settembre o in data successiva (es. per i contratti a T.D.), il mancato possesso del GP o l’impossibilità di esibizione al personale addetto, essendo considerata **assenza ingiustificata**, salvo diverse indicazioni del Ministero, comporta le prescritte conseguenze della **“mancata presa di servizio”** a legislazione e normativa vigente.

- b) **per ottenere la certificazione verde COVID – 19 occorre una o più delle seguenti condizioni:**
- ✓ aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
 - ✓ aver completato il ciclo vaccinale;
 - ✓ essere guariti da COVID-19 **nei sei mesi precedenti**;
 - ✓ essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti.

Si ricorda che la certificazione verde ha una validità temporale legata al tipo di condizione che ne ha permesso l'emissione, pertanto:

- ✓ **in seguito a vaccinazione con la prima dose**, la certificazione è rilasciata contestualmente all'avvenuta somministrazione della prima dose del vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio;
- ✓ **in seguito a ciclo vaccinale completato**, la certificazione è rilasciata automaticamente all'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo ed ha una validità di nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale;
- ✓ **in seguito ad avvenuta guarigione dal Covid 19**, la certificazione è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria presso cui è avvenuto il ricovero e/o dai medici di medicina generale in caso di non ricovero nonché dal dipartimento di prevenzione dell'ASL locale ed è resa disponibile nel fascicolo elettronico dell'interessato. La certificazione ha una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione.
- ✓ **in seguito a negatività al tampone**, la sua validità è di sole 48 ore, ciò vuol dire che dopo due giorni dal prelievo il GP non è più valido.

Rispetto alla gratuità dei tamponi per il personale scolastico si rimanda

1. al Comunicato ufficiale del Ministero del 14/08/2021:

Il Ministero dell'Istruzione precisa che, nel Protocollo d'intesa siglato con le Organizzazioni sindacali, non è previsto, né si è mai pensato di prevedere, un meccanismo di gratuità del tampone ai cosiddetti no vax.

Il Protocollo prevede, invece, una corsia preferenziale per il personale che deve ancora vaccinarsi, dunque una intensificazione della campagna vaccinale. Il Protocollo, poi, ricalcando quanto disposto già oggi dalle norme vigenti, consente alle scuole, sulla base di un preventivo raccordo istituzionale con il Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria, di "effettuare tamponi diagnostici al personale mediante accordi con le Aziende Sanitarie Locali o con strutture diagnostiche convenzionate". L'obiettivo è duplice: continuare a contrastare la pandemia, soprattutto attraverso la vaccinazione, e dare supporto ai più fragili, ovvero a chi non può vaccinarsi per particolari motivazioni che saranno ulteriormente indicate negli accordi con le Aziende Sanitarie Locali, in raccordo con il Ministero della Salute. **Il Ministero lavorerà, a valle del Protocollo, per fornire tutte le necessarie specifiche alle scuole.**

2. alla Nota M.I prot. 900 del 18/8/2021

La Nota testualmente recita: *"appare utile ed importante chiarire che il tampone diagnostico rappresenta uno strumento essenziale per monitorare l'andamento dell'epidemia anche all'interno della comunità scolastica. Pertanto, le scuole potranno utilizzare parte delle risorse assegnate, in corso di assegnazione, per l'effettuazione tramite ASL o strutture diagnostiche convenzionate di tampone nei confronti del solo personale fragile, dunque esentato dalla vaccinazione."*

c) **Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19**: con [circolare n. 35309 del 4 agosto 2021](#), il [Ministero della Salute](#) ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

d) **La verifica del GP** avviene tramite apposita APP VerificaC19: per info <https://www.dgc.gov.it/web/app.html>

COME AVVIENE LA VERIFICA

1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all'interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
2. L'App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
3. L'App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.
4. L'App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa.

Ai verificatori basta inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi.

Poiché l'APP VerificaC19 è scaricabile da chiunque, si invitano i dipendenti a provvedere immediatamente a scaricare/stampare il proprio GP e a verificarne la validità tramite l'APP anche da proprio dispositivo mobile. Sul GP è riportata anche la scadenza: nel caso di vaccino 270 giorni (9 mesi) dall'ultima dose.

Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell'operatore **occorre esibire solo e soltanto il QR CODE e**, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il documento di identità per verificare che il GP esibito sia effettivamente quello del dipendente.

Si ringrazia per la cortese consueta fattiva collaborazione.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giuseppina Di Cretico